CONQUISTE LAVORO
Anno 62 n.274
lunedì 29 novembre 2010
ISSN 0010-6348
Sped.in abb. postale 45% Roma
art.2 comma 20b legge 662/96

inas CISL TUTELA

novembre 2010

CERTIFICATO DI MALATTIA
LE NOVITÀ

CERTIFICATO DI MALATTIA

LE NOVITÀ

A partire dal 19 giugno scorso, la legge ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps.

Vediamo quali sono le principali novità in materia, comprese quelle previste dal cosiddetto "collegato lavoro" - in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale - che ha esteso al settore privato le disposizioni previste per il pubblico impiego in merito al rilascio ed alla trasmissione del ***certificato di malattia.***

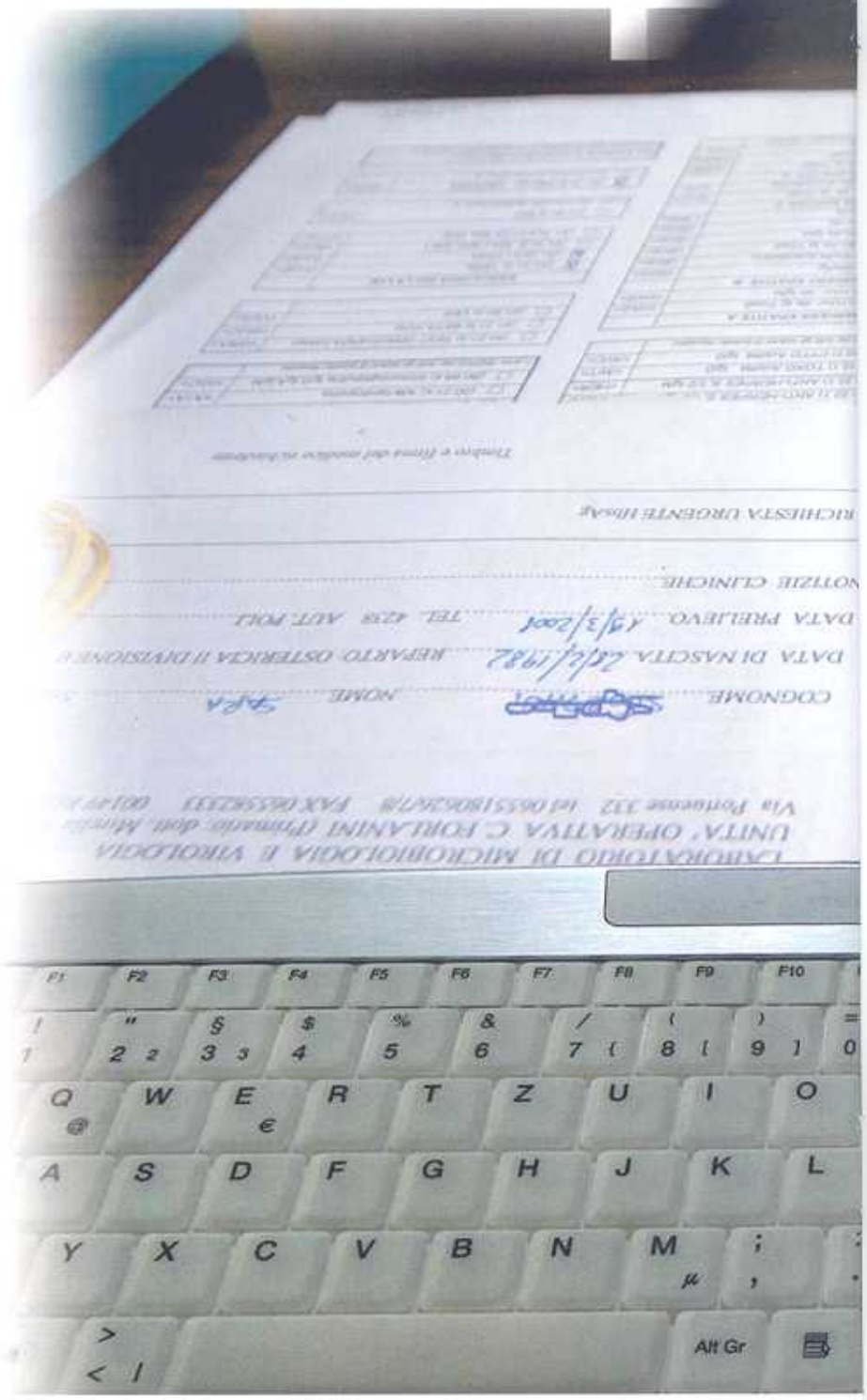

CHI SONO I LAVORATORI INTERESSATI

Per quanto riguarda i dipendenti della **pubblica amministrazione**, la nuova disciplina riguarda solo il personale ad ordinamento privatistico, mentre è escluso dalle nuove disposizioni il personale in regime di diritto pubblico (magistrati e avvocati di stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che sono disciplinate da propri ordinamenti) per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea.
Nell'ambito del **settore privato**, il lavoratore è esentato dalla trasmissione cartacea dell'attestato di malattia al datore di lavoro nei termini previsti dal contratto di lavoro (in genere entro 2 giorni dal relativo rilascio del certificato) solo nel caso in cui l'azienda lo abbia comunicato formalmente, a seguito dell'inoltro della richiesta all'Inps della trasmissione in via telematica degli attestati di malattia.
Gli aventi diritto all'indennità economica di malattia a carico dell'Inps non sono più tenuti a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto in casi di impossibilità di invio telematico.

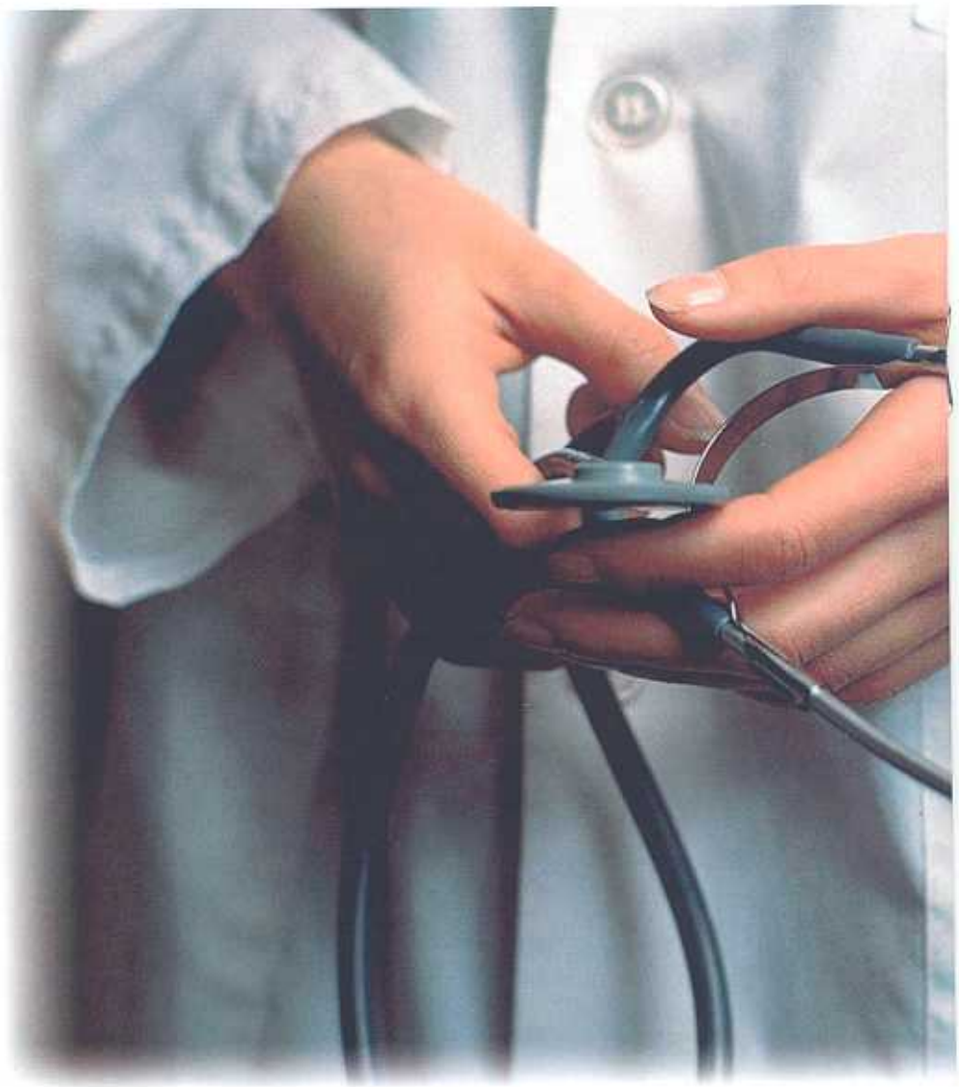

L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Quello della comunicazione al datore di lavoro è un obbligo distinto da quello della vera e propria certificazione della malattia che sussiste non solo all'inizio della malattia, ma anche alla prosecuzione della stessa. La mancata comunicazione da parte del lavoratore può far ritenere l'assenza ingiustificata, aprendo così la strada alla possibilità di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Le nuove disposizioni in materia di certificazione telematica della malattia non hanno modificato né abrogato l'obbligo di comunicazione della malattia da parte del lavoratore, nei tempi e con le modalità previsti dal contratto di lavoro.

CHI È IL MEDICO CERTIFICATORE

I soggetti tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati sono:

- i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
- i medici in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta);
- i liberi professionisti.

CHE COSA FA IL MEDICO CURANTE

- Il medico curante invia direttamente il certificato di malattia al sistema di accoglienza centrale (Sac) del ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo inoltra all'Inps.
- Dopo aver ricevuto il numero di certificato dal sistema il medico, al momento della visita, rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia (privo di diagnosi).
- La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l'inserimento, da parte del medico curante, dei seguenti dati:
  - codice fiscale del lavoratore;
  - residenza o domicilio abituale del lavoratore;
  - eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
  - codice di diagnosi che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
  - data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
  - modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Qualora il medico fosse impossibilitato a stampare la certificazione, lo stesso dovrà comunicare al lavoratore il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi.

Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito internet dell'Inps. Per accedere al servizio, disponibile nel sito Inps-servizi on-line, sono previste due modalità:

a. tramite un codice pin, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico;

b. mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato.

SANZIONI A CARICO DEI MEDICI INOSSERVANTI

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
Le amministrazioni pubbliche - che, in qualità di datori di lavoro, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea - sono tenute a segnalare tale anomalia inviando apposita comunicazione alla Asl di riferimento del medico.
Il mancato utilizzo della trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte dei liberi professionisti non è specificamente sanzionato.

CERTIFICATI DI PRONTO SOCCORSO E OSPEDALI

Per il momento, i certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione continueranno ad essere emessi in forma cartacea.

I lavoratori, pertanto, in questo caso provvederanno a consegnare tempestivamente i certificati secondo le modalità tradizionali.

La certificazione

Il "collegato lavoro" estende al settore privato le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia introdotto per i dipendenti pubblici.

- *In caso di malattia protratta per un periodo inferiore o pari a 10 giorni, senza altri episodi di malattia nell'anno solare, il certificato medico può essere rilasciato da qualsiasi medico curante, compreso il libero*

CHE COSA FA L'INPS

L'Inps, sul proprio sito internet, rende disponibili:

- ai datori di lavoro (previo riconoscimento tramite pin), le funzioni di consultazione e di stampa degli attestati;
- ai lavoratori, i certificati loro intestati tramite il sito internet. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con pin) o solo l'attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato).

L'Inps invia poi alle proprie sedi i certificati degli aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

dopo l'entrata in vigore del Collegato lavoro

professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

- *In caso di malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, o in caso di secondo evento di malattia nell'anno solare, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.*

Si ritiene che, la "malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni" si realizzi sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui - in occasione dell'evento originario - sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").

Inoltre, nella nozione di "secondo evento" si ritiene che rientri anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo giorno.